

N. R.G. 2305/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione Prima civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Massimo Meroni	Presidente
dr. Rossella Milone	Consigliere
dr. Silvia Giani	Consigliere rel

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. 2305/2021 promossa

DA


TRUESTAR GROUP S.R.L. (P. IVA 02097340976), con il patrocinio dell'avv. SARA LUPPI ed elettivamente domiciliata in VIA FONTANA N. 14, MILANO giusta procura in atti

OPPONENTE

CONTRO

BIURO PRAVOVOI I FINANSOVOI EKSPERTIZY L.L.C. (BUREAU OF LEGAL AND FINANCIAL EXAMINATION LIMITED LIABILITY COMPANY "BPFE L.L.C.") (C.F. 7728723713), con il patrocinio dell'avv. SILVIA CERONI ed elettivamente domiciliata in VIA CENGIO N. 5, VICENZA, giusta procura in atti





RESISTENTE

Oggetto: opposizione a decreto di concessione efficacia a lodo straniero (art. 840 c.p.c.)

Conclusioni

Per TRUESTAR GROUP S.R.L.


Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie,

I) in via preliminare: - accogliere l'istanza depositata il 12.4.2022 ai fini della correzione della nota di deposito avversaria del 25.3.2022 vistata con il timbro della Cancelleria, per i motivi ivi dedotti e per quelli rilevati da codesta Ecc.ma Corte d'Appello nell'ordinanza del 6-10.5.2022, dando atto e confermando che "il documento 1 prodotto" dalla convenuta opposta con la nota di deposito del 25.3.2022, "pur indicato come "originale del contratto stipulato fra le parti", non è tale essendo una copia"; - accertare e dichiarare la tardività e l'inammissibilità del deposito effettuato all'udienza ex art. 184 c.p.c. del 27 aprile 2022 dell'originale del presunto contratto dell'1.3.2016, già convenuta opposta prodotto in causa in copia fotostatica sub doc. 2 di parte opposta e, in ogni caso, disconosciuto dall'opponente ai sensi degli artt. 214 e segg. c.p.c. come in atti, con ogni derivata conseguenza;

- in ogni caso, accertare e dichiarare che il presunto contratto dell'1.3.2016 (contenente l'asserita clausola compromissoria), prodotto in causa in copia fotostatica sub doc. 2 di parte opposta, è privo di idonea attestazione di conformità all'originale ai sensi dall'art. 839 c.p.c. e/o dall'art. IV Conv. di New York del 1958, con ogni derivata conseguenza in ordine all'inammissibilità e improcedibilità delle domande avversarie;

II) nel merito:





- revocare, in quanto erroneo e illegittimo per tutti i motivi dedotti, il decreto emesso ex art. 839 c.p.c. da codesta Ecc.ma Corte in data 21 giugno 2021 (R.G. V.G. 755/2021 – cronol. n. 2507/2021) su istanza di BIURO PRAVOVOI I FINANSOVOI EKSPERTIZY L.L.C. (BUREAU OF LEGAL AND FINANCIAL EXAMINATION LIMITED LIABILITY COMPANY “BPFE L.L.C.”), e notificato all’opponente il 28 giugno 2021 (doc. A),

- in ogni caso, rifiutare la richiesta avversaria di riconoscimento e di esecuzione nella Repubblica Italiana del lodo arbitrale emesso il 29.11.2019 dalla Corte Arbitrale della città di Mosca, per tutti i motivi dedotti e, in particolare, in virtù dei disposti degli artt. 839 e 840 c.p.c. e/o della Convenzione Bilaterale sottoscritta a Roma il 25.1.1979 tra la Repubblica Italiana e l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (ora Federazione Russa), ratificata con la Legge n. 766/1985, e/o della Convenzione di New York del 1958, ratificata con la Legge n. 62/1968.

Con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio (ivi compreso il 15% di spese generali).

In via istruttoria, senza alcuna inversione dell’onere della prova e all’occorrenza, si chiede di essere ammessa alla prova diretta per testi sui seguenti capitoli indicati:

1) Vero che nel mese di luglio 2019 la Signora Alice Salvaneschi era estranea all’organigramma di Truestar Group S.p.A. ed era soggetto privo di poteri di rappresentanza di quest’ultima e di autorizzazione o delega alla ricezione di corrispondenza e atti per conto della medesima società;

2) Vero che nel mese di luglio 2019 la Signora Lisa Castiglioni era soggetto privo di poteri di rappresentanza di Truestar Group S.p.A. e autorizzazione o delega alla ricezione di corrispondenza e atti per conto della medesima società;

3) Vero che il Signor Maurizio Orsi si è recato personalmente a Shangai (Cina) nel periodo ricompreso fra il 28.2.2016 e il 5.3.2016 al fine di svolgere le





trattative per un progetto di *joint venture* fra TRUESTAR GROUP S.p.A. e un partner cinese con riferimento a una possibile concessione di servizi presso l'aeroporto di Shanghai (come da comunicazioni e-mail prodotto sub docc. da 10 a 16 che si esibiscono al teste);

4) Vero che nel periodo ricompreso fra il 28.2.2016 e il 5.3.2016 il Signor Maurizio Orsi ha personalmente incontrato a Shanghai (Cina) l'imprenditore cinese Signor Wang Yong della Shanghai Gao Xin Construction & Development Co., Ltd., il Presidente del Shanghai International Airport Co. Ltd. (Signor Yuan Shun Zhou), la Signora Sonia Chen e i rispettivi avvocati, fra cui l'Avv. Claudio d'Agostino dello Studio DLA Piper di Shanghai;


5) Vero che il 28.2.2016 TRUESTAR GROUP S.p.A. ha conferito allo Studio DLP Piper di Shanghai l'incarico che si esibisce al teste (doc. 17), e che, in relazione all'attività svolta, quest'ultima ha emesso la fattura del 31.3.2016 (doc. 18, che pure si esibisce al testo), alla quale è allegato un promemoria in cui sono elencati gli incontri personali avvenuti fra l'Avv. Claudio d'Agostino e il Signor Maurizio Orsi fra il 28.2.2016 e il 5.3.2016 a Shanghai;

6) Vero che fra l'Avv. Claudio d'Agostino dello Studio DLP Piper di Shanghai e il Signor Maurizio Orsi fra il 19.2.2016 e il 9.3.2016 sono intercorse le comunicazioni e-mail che si esibiscono al teste (docc. da 10 a 16) aventi ad oggetto nello specifico il viaggio del Signor Orsi a Shanghai durato dal 28.2.2016 al 5.3.2016, nonché gli incontri in programma in detti giorni con la Signora Sonia Chen e gli imprenditori cinesi e il contenuto delle trattative in corso in relazione al progetto di *joint venture* ivi descritto

*

Per RTIZY L.L.C. (BUREAU OF LEGAL AND FINANCIAL EXAMINATION LIMITED LIABILITY COMPANY "BPFE L.L.C.")





Nel merito: dichiarare inammissibili gli avversari motivi di opposizione avverso il decreto del 21.06.2021 n. cronol. 2507/2021 – 755/2021 rgyg che accorda efficacia nella Repubblica Italiana del lodo emesso dalla Corte Arbitrale della Città di Mosca nel procedimento n. A40-34790/2019-63-341 e per l'effetto confermare l'efficacia e l'esecutività nella Repubblica Italiana del lodo emesso dalla Corte Arbitrale della Città di Mosca nel procedimento n. A40-34790/2019-63- 341.

In ogni caso: con vittoria di spese e onorari di causa sia per il rito monitorio che per il presente giudizio di opposizione.

In via istruttoria:

Parte convenuta chiede che vengano ammessi i mezzi istruttori documentali richiesti, che di seguito si riportano:


a. Documenti allegati alla comparsa di costituzione:

- 1. visura ordinaria Truostar Group s.p.a;*
- 2. contratto concluso tra la BPFE L.L.C. e la Truostar Group s.p.a;*
- 3. lodo della Corte Arbitrale della Città di Mosca del 29.11.2019;*
- 4. provvedimento della Nona Corte Arbitrale d'Appello della Città di Mosca del 24.03.2020;*
- 5. provvedimento della Corte Arbitrale di Cassazione della Città di Mosca del 09.07.2020;*
- 6. certificato di esecutività del lodo emesso dalla Corte Arbitrale della Città di Mosca il 03.08.2020;*

b. documenti allegati alla memoria n. 2 ex art. 183 c.p.c.:

- 7) contratto stipulato tra le parti, munito di apostille notarile, tradotto e munito di originale dell'asseverazione di conformità;*
- 8) Copia per immagini dell'originale della procura conferita da Truostar Group s.p.a al sig. Orsi tradotta e munita di originale dell'asseverazione di conformità;*





9) *Copia per immagini della copia conforme del lodo della Corte Arbitrale della Città di Mosca del 29.11.2019 tradotta e munita di originale dell'asseverazione di conformità;*

10) *Copia per immagini della copia conforme del provvedimento della Nona Corte Arbitrale d'Appello della Città di Mosca del 24.03.2020 tradotta e munita di originale dell'asseverazione di conformità;*

11) *Copia per immagini della copia conforme del provvedimento della Corte Arbitrale di Cassazione della Città di Mosca del 09.07.2020 tradotta e munita di originale dell'asseverazione di conformità;*

12) *Copia per immagini della copia conforme del certificato di esecutività del lodo emesso dalla Corte Arbitrale della Città di Mosca il 03.08.2020 tradotta e munita di originale dell'asseverazione di conformità;*

13) *nota di deposito dei documenti da 7) a 12) depositati in originale presso la Cassaforte della Cancelleria della Corte d'Appello di Milano, con timbro di deposito del 25.03.2022;*

14) *verbale del 27.11.2019, munito di traduzione asseverata;*

15) *verbale del 27.11.2019 con timbro di copia conforme della Corte Arbitrale e apostille notarile;*

16) *certificato dell'11.03.2022 rilasciato dalla Corte Arbitrale della Città di Mosca, munito di traduzione asseverata;*


17) *certificato dell'11.03.2022 con timbro di copia conforme della Corte Arbitrale e apostille notarile;*

18) *verbale di notifica eseguita timbro della Corte Arbitrale;*

19) *verbale di notifica eseguita timbro della Corte Arbitrale.*

a mani di Castiglioni Lisa, con a mani di Alice Salvaneschi, con a 12) sono depositati in originale






Si precisa che i documenti da 7) presso la cassaforte della Cancelleria della Corte d'Appello di Milano (cfr. doc. 13).

MOTIVAZIONE

1. Truestar Group S.r.l. ha proposto opposizione avverso il decreto emesso *ex art.* 839 c.p.c. dalla Corte d'Appello di Milano in data 21 giugno 2021, con il quale è stata dichiarata l'efficacia del lodo arbitrale straniero pronunciato dalla Corte Arbitrale della città di Mosca, il 29.11.2019, nel procedimento tra BPFE e Truestar. A tale fine, deduceva che:

- quale società che operava nel settore dei servizi aeroportuali, nell'ultimo periodo di durata della concessione presso l'aeroporto russo, TRUESTAR si era rivolta alla BPFE per affidarle i servizi di tenuta della contabilità ed amministrativi;
- BPFE aveva adito la Corte Arbitrale della città di Mosca, chiedendo la condanna di TRUESTAR alla corresponsione di un credito ammontante a 5.400.000 rubli (pari a circa 65.000 euro, vd doc. 3 opposta), quale corrispettivo dei servizi di contabilità ed amministrativi resi in favore di Truestar in forza del contratto pattuito dalle parti;
- la Corte Arbitrale della città di Mosca, all'esito del giudizio nel quale la Truestar restava contumace, con lodo del 29 novembre 2019, aveva condannato quest'ultima società a pagare alla BPFE l'importo di 5.400.000 rubli, a titolo di rimborso del debito, oltre all'importo di 60.000 rubli a titolo di rimborso delle spese e all'importo di 50.000 rubli a titolo di contributo statale (doc. 3 resistente);
- l'opponente aveva impugnato tale pronuncia, dapprima innanzi alla Nona Corte Arbitrale d'Appello di Mosca, poi innanzi alla Corte Arbitrale del distretto di Mosca, le quali, rispettivamente con sentenza del 17-24 marzo 2020 (doc. 4 opposta) e con sentenza del 9-16 luglio 2020 (doc. 5 opposta), avevano rigettato le impugnazioni;





- con ricorso depositato il 26 maggio 2021, ai sensi dell'art. 839 c.p.c., BPFE aveva chiesto alla Corte d'Appello di Milano di dichiarare l'efficacia del lodo; l'efficacia era stata dichiarata con il decreto del 21 maggio 2021.


Ciò premesso, la TRUESTAR GROUP SRL chiedeva la revoca del decreto e, in ogni caso, il rigetto della richiesta avversaria di riconoscimento e di esecuzione del medesimo, proponendo opposizione per i seguenti motivi:

- 1) Norme applicabili alla controversia. La convenzione bilaterale del 25 gennaio 1979;
- 2) omesso deposito da parte della ricorrente di validi e regolari documenti come richiesti dall'art. 21 della Convenzione Bilaterale di Roma del 25.1.1979 e/o dall'art. 839, II comma, c.p.c. e/o dall'art. IV della Convenzione di New York del 1958;
- 3) omessa (necessaria) verifica della competenza della Corte Arbitrale della Città di Mosca ai sensi degli artt. 19 e 24 della Convenzione Bilaterale”;
- 4) rifiuto del riconoscimento e dell'esecuzione del lodo, ai sensi dell'art. 25, I comma lett. a), della Convenzione Bilaterale e/o dell'art. 840 III comma n. 2 c.p.c. e/o dell'art. V, I comma lett. b) della Convenzione di New York”;
- 5) rifiuto del riconoscimento e dell'esecuzione del lodo ai sensi degli artt. 13 e 25 della Convenzione Bilaterale e/o dell'art. 840, III comma nn. 1 e 2 c.p.c. e/o dell'art. V della Convenzione di New York”.

Con il primo motivo di opposizione, la Truestar Group Srl censura l'erronea applicazione delle norme di diritto, essendo, a suo dire, applicabile al caso di specie, la Convenzione Bilaterale sull'assistenza giudiziaria in materia civile, sottoscritta in data 25 gennaio 1979 fra la Repubblica Italiana e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche.

Con il secondo motivo di opposizione, la Truestar Group Srl lamenta il mancato deposito, da parte della ricorrente BPFE, della “copia conforme” dei documenti






richiesti dall'art. 839, II comma c.p.c. e dall'art. 21 della Convenzione Bilaterale, avendo il ricorrente prodotto la mera "copia informatica" della documentazione.

Con il terzo motivo, l'opponente censura l'omessa disamina, da parte della Corte d'Appello di Milano, della competenza della Corte Arbitrale della città di Mosca ad emettere la pronuncia oggetto di causa; competenza che, a dire di Truestar, difettava, ai sensi dell'art. 24 della Convenzione Bilaterale, non sussistendo alcuno dei collegamenti previsti dalla norma. In particolare, afferma l'opponente, alla data della domanda, Truestar non aveva sede o domicilio nel territorio della parte contraente ricorrente, ossia in Russia; né possedeva alcuno stabilimento o succursale in Russia; inoltre, secondo l'opponente, il *forum destinatae solutionis* è quello del debitore e non del creditore, perché il credito sarebbe illiquido.

Con il quarto motivo, lamenta l'erroneità della decisione resa dalla Nona Corte Arbitrale d'Appello (confermata, successivamente, dalla Corte Arbitrale del Distretto di Mosca) per avere ritenuto che la notifica effettuata fosse valida, in quanto conforme alla Convenzione dell'Aja del 1965 e non avrebbe esplicitato che gli atti oggetto di notifica fossero stati debitamente tradotti in lingua italiana. Infine, l'opponente si duole della validità del decreto avente ad oggetto il riconoscimento del lodo, per la mancata stipula della clausola compromissoria da parte di un soggetto capace ad impegnare la società Truestar (art. 840, III comma n. 1 c.p.c.) e si duole di essere stato impedito alla società l'esercizio del diritto di difesa (art. 840, III comma n. 2 c.p.c.).

In particolare, deduce che, nonostante nell'intestazione del contratto dell'1.03.2016 (doc. 2 BPF) fosse riportato il nome di Fabio Talin, quale l.r. della Truestar Group, il contratto non era stato da lui sottoscritto e che, nonostante, secondo la prospettazione avversaria, il contratto fosse stato sottoscritto da Maurizio Orsi, quest'ultimo in data 1.03.2016 si trovava in Cina.






Secondo l'opponente, la decisione della Corte Arbitrale d'Appello di Mosca (nella quale si è ritenuto che le parti abbiano proceduto all'esecuzione del contratto e che *“non sussistono motivi per cui la Corte Arbitrale dovrebbe dichiarare che la sua stipula non sia avvenuta”*) avrebbe violato il diritto di difesa, non avendo autorizzato TRUESTAR a produrre: I) copia autenticata in data 4.3.2020 del passaporto del Signor Maurizio Orsi, dal quale si evincerebbe che il medesimo in data 1 marzo 2016 si trovava in Cina e non avrebbe potuto presenziare in Russia per la firma di detto contratto; II) la perizia grafologica eseguita sulla copia del contratto dell'1 marzo 2016, che avrebbe accertato che la sottoscrizione apposta non è riconducibile al signor Fabio Talin.

2. Si è costituita nel presente giudizio di opposizione, BIURO PRAVOVOI I FINANSOVOI EKSPERTIZY L.L.C. (BUREAU OF LEGAL AND FINANCIAL EXAMINATION LIMITED LIABILITY COMPANY “BPFE L.L.C.”), la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata. Deduce, in particolare, che, nella fattispecie in esame, trovi applicazione la Convenzione di New York del 1958, avente ad oggetto i giudizi arbitrari.

Per quel che concerne le contestazioni articolate nei motivi terzo e quarto, la resistente argomenta che tali censure siano state già vagliate dalle giurisdizioni arbitrali russe e che debba escludersi che il giudizio di opposizione ex art. 840 c.p.c. si sostanzi in una seconda possibilità per la parte di esaminare il caso già deciso. Rileva che *“l'eventuale invalidità della clausola arbitrale, ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione del lodo straniero, ex art. 840 c.p.c., deve essere valutata, ai sensi dell'art. 5 della convenzione di New York del 10 giugno 1958, in base alla legge del paese in cui il lodo è stato reso”* (cfr. Corte Appello di Firenze, 30 gennaio 2006).

L'appello non è fondato.





3. Con il primo motivo, la ricorrente deduce l'applicabilità della disciplina prevista dalla convenzione tra la Repubblica Italiana e l'Unione delle Repubbliche Socialiste sovietiche sull'assistenza giudiziaria in materia civile sottoscritta il 25/01/1979.


La detta Convenzione, tuttavia, disciplina il riconoscimento nei due Stati delle reciproche “decisioni giudiziarie definitive in materia civile” pronunciate sul territorio dell'altra parte contraente da tribunali competenti ai sensi dell'art. 24 (v., in particolare, l'art. 19).

La Convenzione di New York del 1958, resa esecutiva in Italia dalla L. 62/1968 e recepita in Italia dagli artt. 839 e 840 c.p.c., per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, disciplina, invece, specificamente il riconoscimento di Lodi stranieri e, quindi, si applica al caso di specie.

Ciò precisato, è comunque dirimente, ai fini del rigetto dell'opposizione con riguardo a tale doglianza, osservare che, nel caso di specie, l'applicabilità dell'una o dell'altra Convenzione non ha rilievo né la parte, che si è limitata ad invocare l'art. 24 previsto dalla Convenzione tra la Repubblica Italiana e l'Unione delle Repubbliche Socialiste sovietiche, ha dedotto quale esso sia.

Infatti, quanto alla “competenza giurisdizionale”, della cui insussistenza la parte opponente si duole anche con il terzo motivo, il criterio di collegamento con quella russa sussiste quale luogo di stipula (essendo stato esso concluso in Russia) e, altresì, di esecuzione del contratto. La tesi sostenuta dall'opponente -pagina 17 dell'atto di appello- secondo cui non sussisterebbe alcuno dei collegamenti previsti dall' art. 24 della Convenzione bilaterale, in quanto l'obbligazione contrattuale non avrebbe dovuto essere eseguita in Russia e il *forum destinatae solutionis* sarebbe quello del debitore Truestar, essendo il credito illiquido, non è fondata, perché postula l'erroneo presupposto che il credito fosse illiquido,





mentre, nel caso di specie, oggetto della controversia, è un credito liquido, trattandosi del corrispettivo pattuito nel contratto oggetto della controversia.

4. La censura della non idoneità dei documenti prodotti, per ottenere la dichiarazione dell'efficacia del lodo arbitrale straniero, è anch'essa infondata.

E' decisivo, ai fini del rigetto della detta doglianza, osservare che, essendo applicabili al procedimento in esame le norme di cui all'art 645 c.p.c., i documenti per ottenere la dichiarazione dell'efficacia del lodo arbitrale straniero possono essere prodotti anche nel giudizio di opposizione. Infatti, la *piena cognitio* caratterizzante il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo consente la produzione e la valutazione di nuove prove, essendo le due fasi legate da un nesso inscindibile.

Nel caso di specie, il ricorrente ha prodotto nella fase sommaria le copie fotostatiche, munite di traduzione asseverata, dei seguenti documenti:


-copia notarile del contratto; - copia autentica del lodo della Corte Arbitrale della Città di Mosca del 29.11.2019; - copia autentica del certificato di esecutività del lodo emesso dalla Corte Arbitrale della Città di Mosca il 03.08.2020; - copia autentica del provvedimento della Nona Corte Arbitrale d'Appello della Città di Mosca del 24.03.2020 e del provvedimento della Corte Arbitrale di Cassazione della Città di Mosca del 09.07.2020.

Nel giudizio di opposizione ha ridepositato i detti documenti, elencati dall'analitico indice (numerico e nominativo) in atti.

Nel caso di specie, la parte ha, quindi, prodotto nel giudizio le copie conformi agli originali, munite di traduzione asseverata dei documenti indicati nell'elenco (sia numericamente che nominativamente) e, tra questi, in particolare, il lodo e l'atto di compromesso, in conformità al disposto di cui all'art. 839 c.p.c.

Quanto al terzo motivo, concernente la carenza di competenza (*recte*, "competenza giurisdizionale") della Corte Arbitrale della città di Mosca ad





emettere il lodo, ai sensi dell'art. 24 della Convenzione Bilaterale, non sussistendo, secondo la prospettiva difensiva, alcuno dei collegamenti previsti dalla norma, è decisivo richiamare quanto sopra considerato circa la sussistenza di plurimi criteri di collegamento e tra questo, in particolare, quello del *forum destinatae solutionis*.

Giova ad ogni modo osservare che la controversia ha riguardato un contratto stipulato in Russia, di consulenza fiscale giuridica tributaria su un contratto di appalto per i servizi resi nell'aeroporto di Mosca.


Per determinare la giurisdizione applicabile al caso in esame si deve fare riferimento alla legge 218 del 1995 e alla convenzione di Bruxelles dalla prima richiamata perchè, allorché una parte non sia domiciliata nel territorio di uno Stato membro, continua a trovare applicazione la convenzione di Bruxelles del 1968 (Cass. 21351/2022; SU 22239/2009).

Il convenuto domiciliato nel territorio di uno stato contraente può essere citato in un altro stato contraente, in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita.

Pertanto, l'art. 24 della convenzione Italia Russia del 1979, la cui applicazione è invocata dall'opponente, prevede -anch'esso- che sia competente il tribunale in cui l'obbligazione contrattuale dedotta in giudizio è stata eseguita o debba essere eseguita, *id est* il *forum destinatae solutionis*, che si è visto, nel caso di specie, è la Russia.

5. Venendo agli ulteriori motivi di opposizione, concernenti le modalità della notifica, la violazione del diritto di difesa, la capacità del rappresentante e la validità della clausola arbitrale, Truestar Group ha proposto le medesime censure ed argomentazioni già sollevate nei procedimenti di impugnazione e già vagliate e decise con sentenze passate in giudicato.





Il giudicato estero, riconoscibile nell'ordinamento italiano ai sensi dell'art. 64 L 218/95, non sussistendo ragioni ostative al riconoscimento, preclude la possibilità di riproporre le stesse doglianze in sede di opposizione all' esecuzione dell'*exequatur*.

Ed invero l'opponente, che era rimasto contumace nel procedimento arbitrale, ha proposto appello e ricorso per cassazione, dolendosi della violazione del diritto di difesa.


La Corte d'appello arbitrale, con decisione poi confermata dalla Corte Arbitrale di Cassazione, ha rigettato l'eccezione, così motivando:

Secondo quanto risulta dagli atti di causa, la società Truostar Group spa è stata informata, conformemente a quanto previsto dalla Convenzione dell'Aja, mediante una richiesta di notifica degli atti giudiziari tramite gli organi competenti

Secondo quanto si evince dagli atti di causa, gli atti giudiziari con cui veniva comunicato che il caso sarebbe stato esaminato il 18.04.2019 sono stati consegnati a Castiglioni Lisa, autorizzata al loro ricevimento, in data 16.07.2019, mentre gli atti giudiziari con cui veniva comunicato che il caso sarebbe stato esaminato in data 27.11.2019 sono stati consegnati ad Alice Salvaneschi, impiegata presso la sede legale, in data 12.07.2019".

Giova, in proposito, aggiungere che, dai documenti 18 e 19 prodotti dalla convenuta, emerge che all'udienza 18 aprile 2019 l'arbitro aveva rinviato il processo al 27/11/2019, proprio per la mancata prova della notifica al convenuto, con assegnazione di termine al convenuto al 28 ottobre 2019 per deposito della memoria difensiva, in applicazione delle norme processuali russe, mediante consegna a persona autorizzata alla ricezione in data 17/7/19 (doc. 18).





Le connesse censure concernenti l'incapacità del rappresentante e l'invalidità della clausola arbitrale sono state anch'esse proposte come motivi d'impugnazione davanti alla Corte arbitrale d'appello e alla Corte Arbitrale di Cassazione, che si sono pronunciate rigettandole, così motivando:

“La Corte d’Appello ha rimandato lo svolgimento del procedimento affinché l’attore potesse fornire chiarimenti scritti in merito alla stipula del contratto per la prestazione di servizi di consulenza che forma l’oggetto della vertenza e affinché potesse essere prodotta adeguata documentazione per comprovare che i soggetti indicati nel contratto fossero muniti dei poteri necessari per sottoscriverlo.


Il rappresentante dell'attore presente in udienza ha spiegato che, in sede di negoziazione del contratto e di definizione delle sue condizioni, era stato presunto che per la sua sottoscrizione sarebbe giunto dall'Italia Fabio Talin; per la firma del contratto si è invece presentato Maurizio Orsi, autorizzato anch'egli a rappresentare il convenuto secondo quanto confermato dal Certificato camerale della Società (fogli 68,76), (...)

Poiché la sostituzione del soggetto incaricato di firmare il contratto per conto del convenuto si è verificata all'ultimo momento, dopo l'avvenuta redazione del testo concordato del contratto, l'errore tecnico costituito dall'assenza di una firma leggibile non è stato né notato né corretto.

Dopo la sottoscrizione del contratto, sullo stesso è stato apposto il timbro dell'ufficio di rappresentanza di Mosca del convenuto e all'attore sono stati consegnati gli originali dei documenti relativi all'ufficio di rappresentanza del suddetto (...)

Inoltre, il convenuto ha successivamente rilasciato una procura al direttore generale dell'attore conferendogli i poteri necessari ai fini dell'assolvimento





degli obblighi contemplati nel contratto n. 52, circostanza confermata mediante produzione della relativa copia.

Il convenuto ha inoltre eseguito dei pagamenti per i servizi di consulenza prestati ai sensi del contratto (...)

I documenti depositati agli atti confermano che le parti si sono attivate per assolvere gli obblighi assunti in forza del contratto che forma l'oggetto vertenza; per tale motivo, deve ritenersi che le parti abbiano proceduto all'esecuzione del contratto e che non sussistano motivi per cui la Corte Arbitrale dovrebbe dichiarare che la sua stipula non sia avvenuta”.

Pertanto, essendo state le medesime questioni già decise in sede di impugnazione dalla Corte arbitrale d'appello e dalla Corte Arbitrale di Cassazione, è precluso un loro nuovo riesame al giudice dell'opposizione all'esecuzione dell'*exequatur*.

6. Alla luce di tale rilievo, consideratane la superfluità, non vanno ammesse le istanze istruttorie formulate dall'opponente nel presente giudizio.


7. Le spese di lite del grado d'appello seguono la soccombenza e vengono liquidate, in favore di BIURO PRAVOVOI I FINANSOVOI EKSPERTIZY L.L.C., come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e modifiche successive, tenendo conto dell'attività difensiva svolta e del valore della causa, secondo i valori prossimi ai medi dello scaglione di riferimento (da 52.001,00), salvo che per la fase istruttoria alla quale sono applicati i valori minimi considerata l'assenza della fase istruttoria orale.

PQM

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa d'opposizione proposta da TRUESTAR GROUP S.R.L. nei confronti di BIURO PRAVOVOI I FINANSOVOI EKSPERTIZY L.L.C., così dispone:

1. rigetta l'opposizione proposta da TRUESTAR GROUP S.R.L., avverso il decreto del 21.06.2021 n. cronol. 2507/2021 – 755/2021 rvgv che accorda





efficacia nella Repubblica Italiana del lodo emesso dalla Corte Arbitrale della Città di Mosca nel procedimento n. A40-34790/2019-63-341 e per l'effetto conferma l'efficacia e l'esecutività nella Repubblica Italiana del lodo emesso dalla Corte Arbitrale della Città di Mosca nel procedimento n. A40-34790/2019-63-341.

2. Condanna l'opponente alla rifusione integrale delle spese processuali, liquidate, in favore di BIURO PRAVOVOI I FINANSOVOI EKSPERTIZY L.L.C., in euro 12.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% iva e cpa come per legge.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 19 ottobre 2023.

Il Consigliere estensore

Silvia Giani

Il Presidente

Massimo Meroni

Arbitrato in Italia

